

D.L. 29/93 (stralcio)

Capo I - Relazioni con il pubblico

11. Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche .

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18, D.L. 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 12, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'art. 26, L. 11 marzo 1988, n. 67 .

(17) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

12. Ufficio relazioni con il pubblico.

1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (19), individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
 - a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo I I I della legge 7 agosto 1990, n. 241 (19);
 - b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
 - c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza (3/cost).
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano

annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (3/cost).

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (19/a), non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario (20).

5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi (20/a).

5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione (20/a).

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (20/a).

(19) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(19) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(19/a) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(20) Così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(20/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(20/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(20/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.